

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERI PENSATORI PAUL VALÉRY

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 13 del mese di giugno 2023, alle ore 11:00 con modalità online su piattaforma ZOOM, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Culturale Liberi Pensatori Paul Valéry, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie al fine del perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
1. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Daniela Vassallo, la quale chiama a fungere da segretario e alla verbalizzazione il dottor Giuseppe Vocale, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constata la validità della stessa, data la presenza di n. 8 soci, dei quali 2 rappresentati per delega e gli altri di persona, e più precisamente:

- Daniela Vassallo
- Giorgio Li Calzi
- Antonella Detta
- Stefania Rosso
- Oliviero Corbetta
- Umberto Eula (per delega)
- Paola Amato
- Franco Castelli (per delega)

Il Presidente dichiara l'assemblea atta a deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto che le modifiche apportate allo Statuto rispondono alla esigenza di adeguare il testo alle novità introdotte dalla cosiddetta Riforma del Terzo Settore, di cui al D. LGS. 117 del 2017.

Viene data lettura delle modifiche introdotte nel testo dello Statuto, il Presidente risponde alle domande formulate dai presenti e a conclusione viene posto in votazione palese il primo punto all'odg, che viene approvato all'unanimità.

Per il secondo punto all'ordine del giorno viene conferito incarico allo studio del dott. Giuseppe Vocale di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione della presente delibera in tutti gli Uffici presso cui si renda necessario.

Non essendoci null'altro di cui discutere l'assemblea viene chiusa alle ore 11:30 previo lettura, sottoscrizione ed integrale approvazione del presente processo verbale

Il Presidente

Daniela Vassallo

Il segretario

Giuseppe Vocale

26/6/23 2323
3
esultato

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LIBERI PENSATORI PAUL VALERY**

SEDE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 - E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione di Promozione Sociale denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERI PENSATORI PAUL VALERY - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione ha sede in Torino.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è escluso ogni scopo di lucro; essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di promozione sociale e di utilità sociale a favore di associati, loro familiari e terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare:

intende promuovere la conoscenza e la diffusione di prosa, musica, danza, cinema, fotografia e spettacoli in genere, anche in relazione con le altre espressioni artistiche, nonché le attività artistiche e culturali dei soci e dei non soci, costituendo altresì un ambito di confronto e dialogo con analoghi organismi.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di cui in particolare si richiama la lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5; ed in particolare:

- a) produrre, diffondere, organizzare spettacoli di prosa, danza, musica, cinema, mostre artigianali e spettacoli culturali in genere, oltre a manifestazioni legate a queste arti; assumere incarichi da enti pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione artistica, culturale, artigianale e didattica, quali, in via esemplificativa, spettacoli, festival, rassegne, mostre, conferenze, eventi letterari, di arti visive di fotografia, corsi di formazione artistica e culturale;
- b) costituire gruppi teatrali, musicali, vocali e di danza;
- c) svolgere attività editoriale, discografica e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie e di qualsiasi opera di stampa, audio e audiovisiva, a scopo divulgativo della musica, prosa, danza, cinema ed in genere dell'arte;
- d) mantenere e sviluppare rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le associazioni italiane e straniere, che operano nel campo della prosa, danza, musica, cinema e in genere dell'arte per lo scambio reciproco di esperienze;
- e) elaborare progetti in collaborazione con organismi nazionali, della Comunità Europea ed internazionali;
- f) sollecitare la disponibilità di enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e della Comunità Europea ad erogare finanziamenti ed a prestare beni e servizi in favore dell'attività dell'Associazione;
- g) fornire alla pubblica opinione adeguate informazioni circa le iniziative promosse dall'Associazione a mezzo stampa e video.



ARTICOLO 2 BIS - L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo. Rimangono consentite le attività diverse da quelle istituzionali, ma ad esse direttamente connesse, o quelle ad esse accessorie o integrative.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 117/2017.

SOCI

ARTICOLO 3 - Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono diventare soci tutte le persone che ne facciano richiesta, tramite domanda scritta al consiglio direttivo, che si impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione e che sottoscrivono la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; ed è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

I soci devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio il socio decade automaticamente.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 3 BIS - In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione entro i successivi 30 giorni all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ARTICOLO 3 TER - La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato

rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al presidente dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 4 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) l'organo di controllo o revisione

ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 - L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale entro i termini stabiliti dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola col pagamento della quota associativa.

L'assemblea straordinaria invece può essere convocata dal consiglio direttivo per l'adozione delle delibere di cui all'art. 9 del presente statuto.

ARTICOLO 6 - La convocazione dell'assemblea si effettua mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano, telefax, email ed in caso di urgenza anche con convocazione telefonica ed entro cinque giorni dalla data prevista.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni associato ha diritto di voto; si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile (conflitto di interessi)

L'assemblea è sovrana: le delibere assunte secondo le norme del presente statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 6 BIS - Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - Presiede l'assemblea sia ordinaria che straordinaria il presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo e del vice presidente, il consigliere più anziano di età, e svolge l'attività di segretario un membro dell'Associazione. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale.



ARTICOLO 8 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale
- b) discute e approva i programmi di attività
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- d) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera la sostituzione dei membri del consiglio che rendessero vacante la carica per dimissioni, esclusione o decesso
- f) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci e decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- h) qualora ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o validamente rappresentati.

ARTICOLO 9 - L'assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati; per la validità delle delibere inerenti le lettere a) e b) del presente articolo occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 10 - Il verbale dell'assemblea viene redatto dal segretario su apposito libro conservato a cura del consiglio direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al tesoriere, presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta; l'accesso ai predetti libri potrà avvenire anche in modalità telematica; in particolare, per quanto riguarda il solo libro dei verbali del consiglio direttivo, la richiesta scritta dovrà essere presentata al consiglio stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11 - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che va da 3 a 5, eletti dall'assemblea ordinaria; la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati; il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile

ARTICOLO 11 BIS - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.



ARTICOLO 12 - Il consiglio direttivo svolge le seguenti attività:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea ed in particolare quelle relative al programma delle attività sociali
- designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche fra i non soci
- delibera con motivazione sull'ammissione e sull'esclusione dei soci
- convoca l'assemblea dei soci
- discute ed elabora i bilanci preventivo e consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti, essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ARTICOLO 13 - I membri del consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o decesso, vengono sostituiti con delibera dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

I membri subentrati in carica, vi permangono sino alla scadenza del mandato originario dei consiglieri sostituiti.

ARTICOLO 13 BIS - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri; è convocato mediante lettera o email (o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età ed in subordine dal consigliere più anziano di carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario. il quale redige il verbale.

Il presidente ed il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

ARTICOLO 14 - Le delibere del consiglio sono redatte su fogli che vanno conservati in apposito libro o registro. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei componenti: in caso di parità prevale il voto del presidente, Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ARTICOLO 14 BIS - Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione



- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 - Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, il vice presidente ed eventualmente il tesoriere. Il consiglio direttivo può deliberare di affidare le mansioni di tesoriere al vice presidente.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - TESORIERE

ARTICOLO 16 - Il presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio
- rappresenta in giudizio l'Associazione su delibera del consiglio direttivo
- stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione
- è responsabile degli scopi della stessa e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione

ARTICOLO 17 - Il vice presidente sostituisce il presidente per i casi di assenza o impedimento; egli in tali casi assume le medesime responsabilità, i doveri ed i compiti del presidente.

Il fatto stesso che il vice presidente agisca in nome e per conto dell'associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del presidente, esonerando i terzi da qualsiasi accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 18 - Il tesoriere, disgiuntamente dal presidente, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese; cura inoltre la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

ARTICOLO 19 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 20 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso che la sua

redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. lgs. 117 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 21 - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 22 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi dei soci
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati al fine del raggiungimento dei fini istituzionali
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi di modico valore ai soci e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) erogazioni liberali dei soci o di terzi
- h) attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso le modalità di cui alla lettera f) di codesto articolo, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo statuto; in nessun caso potranno essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o altre somme comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 22 BIS - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 22 TER - L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

ARTICOLO 23 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24 - Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione relativi all'anno solare precedente, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea entro i successivi 30 giorni per la definitiva approvazione.

I documenti di bilancio annuali approvati dall'assemblea vengono depositati presso la sede sociale, e gli associati hanno la facoltà di consultarli e di prenderne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi dal termine dell'esercizio.

ARTICOLO 24 BIS - Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 120esimo giorno dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - RECESSO

ARTICOLO 25 - i provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci dal consiglio direttivo su delibera dell'assemblea ordinaria sono:

- il richiamo scritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o Posta Elettronica Certificata) nel caso di azione pregiudizievole all'immagine dell'Associazione
- l'esclusione nel caso di recidiva dell'azione di cui al punto precedente o di mancato pagamento del contributo sociale annuale, come previsto dall'art. 3 del presente statuto.

ARTICOLO 26 - Tutti i soci potranno recedere in qualsiasi momento dall'Associazione ai sensi dell'art. 8 lettera f - del presente statuto.

Nessun diritto potrà essere vantato dai soci receduti o esclusi

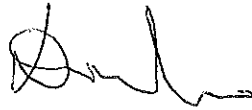
CONTROVERSIE

ARTICOLO 27 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, comunque riferentesi all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, verrà risolta da un arbitro amichevole compositore, che avrà facoltà di giudicare secondo equità e con dispensa da ogni regola di procedura (arbitrato irrituale).

L'arbitro verrà nominato tra le parti di comune accordo; in mancanza di accordo l'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

NORMA FINALE

ARTICOLO 28 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the upper right quadrant of the page.